



Associazione Utenti e Consumatori APS

Sede nazionale: Borgo Pinti, 75/r - 50121 Firenze
Tel 055.290606 - Web: www.aduc.it
Email: assistenza@aduc.it - Pec: aduc@mypec.eu

Spett.le AGCM Piazza G. Verdi, 6/a 00198 Roma

pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Oggetto: Denuncia di pratica commerciale scorretta/clausola vessatoria posta in essere dalla societa' Wind Tre Spa, con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana, 5 (Partita IVA: 13378520152 - Codice Fiscale: 02517580920)

L'Aduc - Associazione Utenti e Consumatori APS, con sede in Firenze, Borgo Pinti 75/r (tel. 055/290606, email aduc@aduc.it; pec: aduc@mypec.eu; sito Internet www.aduc.it; C.F.: 94304050480 - P.Iva: 07119800485) in persona del suo legale rappresentante, presidente Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA), il 20 febbraio 1953, domiciliato ai fini del presente procedimento presso la sede dell'Associazione, denuncia ed espone quanto appresso.

La presente segnalazione concerne la condotta posta in essere da Wind Tre Spa e consistente nell'aver modificato le condizioni generali di contratto (d'ora innanzi, breviter, "CGC"), con efficacia sui contratti di telefonia fissa e mobile, stipulati a partire dal 21 novembre 2022 nonchè sui cambi di piano tariffario richiesti dal cliente a decorrere da tale data (ad esempio, <https://www.windtre.it/all-inclusive/di-piu-lite-5g-easy-pay/>, alla voce "WindTre ricorda") e nell'aver comunicato, sul sito web della società, che tale modifica unilaterale verrà estesa anche ai contratti in essere, con apposito SMS inviato ai singoli utenti interessati dalla modifica. Questo il testo della nuova clausola contrattuale introdotta per i contratti di telefonia mobile:

art. 4.6 «Adeguamento prezzi».

*"Il cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell'indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell'anno precedente, WINDTRE ha **titolo** di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari **almeno** al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale. L'adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto.*



Associazione Utenti e Consumatori APS

Sede nazionale: Borgo Pinti, 75/r - 50121 Firenze
Tel 055.290606 - Web: www.aduc.it
Email: assistenza@aduc.it - Pec: aduc@mypec.eu

L'importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.

WINDTRE segnala annualmente tale adeguamento sul proprio sito Internet e con pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti".

La medesima clausola è contenuta nelle CGC applicabili ai contratti di telefonia fissa, all'art. 11.

E' stata quindi introdotta nelle CGC una clausola di riserva di revisione periodica del prezzo, parzialmente automatica (se superiore a 5%) e per il resto lasciata alla determinazione del professionista (sotto il 5%).

La clausola, così formulata è spiccatamente aleatoria, per il solo consumatore, per due ordini di motivi. In primo luogo, è il professionista a decidere se applicare o meno l'aumento, in base a valutazioni di politica aziendale, riservandosi il diritto di modifica del prezzo (Wind Tre "ha titolo"). Per contro, il consumatore potrà esclusivamente subire la decisione del professionista di aumentare o meno il prezzo del servizio.

In questo senso, l'introduzione di tale clausola ha, ad avviso della scrivente associazione, lo scopo di eludere la normativa che disciplina e limita lo ius variandi. Tale intento peraltro è esplicito nella formulazione letterale della CGC ("*L'adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto*").

Sotto il secondo profilo, spiccatamente aleatoria è la previsione che consente al professionista, nel caso in cui la variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT sia inferiore al 5%, di "aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo [...]" comunque pari almeno al 5%. In caso di variazione dell'indice pari al 3%, Wind Tre si riserva, di conseguenza, il diritto di aumentare il prezzo di una percentuale che potrà essere pari al 5%, come al 8% o al 20%.

In questo modo, la società si riserva di decidere se e in quale percentuale aumentare il prezzo del contratto ("almeno"). Il prezzo, di conseguenza, è chiaramente determinato solo per il primo anno di contratto e la clausola, per come formulata, è aleatoria e connotata da totale mancanza di certezza e trasparenza.

Ad avviso della scrivente associazione, la condotta suddescritta costituisce pratica commerciale scorretta posta in essere in violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lett. d), CdC, per ingannevolezza



Associazione Utenti e Consumatori APS

Sede nazionale: Borgo Pinti, 75/r - 50121 Firenze
Tel 055.290606 - Web: www.aduc.it
Email: assistenza@aduc.it - Pec: aduc@mypec.eu

attinente al prezzo e al modo in cui questo è calcolato nonché in violazione dell'art. 20.

Detta aleatorietà presenta inoltre, ad avviso della scrivente, spiccati profili di vessatorietà nella misura in cui consente al professionista di modificare il prezzo del servizio senza consentire al consumatore di recedere dal contratto senza costi di disattivazione e penali, così determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; e ciò, ribadiamo, al chiaro fine di eludere l'applicazione della normativa di settore in materia di ius variandi, disciplinato nel caso di specie dall'art. 98-septiesdecies, comma 5, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Sulla richiesta di emissione di un provvedimento cautelare d'urgenza

In ragione della illegittimità e aggressività della pratica commerciale posta in essere, si richiede l'emissione di un provvedimento cautelare che inibisca nelle more del procedimento la pratica commerciale scorretta.

Con riferimento al *periculum in mora*, preme evidenziare che la clausola contestata è già vigente per i nuovi contratti e per i cambi di piano tariffario, sia su linea fissa che mobile, stipulati a decorrere dal 21 novembre 2022.

Tanto premesso,

l'Aduc - Associazione Utenti e Consumatori APS chiede all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel legittimo esercizio delle proprie attribuzioni,

- in via cautelare, di disporre l'immediata sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette contestate, sussistendo il requisito della particolare urgenza;
- di inibire a Wind Tre Spa, con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana, 5 (Partita IVA: 13378520152 - Codice Fiscale: 02517580920) la prosecuzione delle pratiche commerciali scorrette evidenziate;
- di sanzionare la società responsabile, visto il mancato rispetto della normativa richiamata, per i danni che ha cagionato ai consumatori e il conseguente ingiusto guadagno.

Firenze, 15 dicembre 2022

per Aduc - Associazione Utenti e Consumatori APS



Associazione Utenti e Consumatori APS

Sede nazionale: Borgo Pinti, 75/r - 50121 Firenze

Tel 055.290606 - Web: www.aduc.it

Email: assistenza@aduc.it - Pec: aduc@mypec.eu

il Presidente

Vincenzo Donvito

A handwritten signature in black ink on a light grey background. The signature reads 'Vincenzo Donvito' in a cursive script.